

**AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI  
RICEVUTI A SEGUITO DI EREDITÀ  
ACCETTATE CON BENEFICIO D'INVENTARIO  
(COMPETENZA SEZIONE TERZA DEL TRIBUNALE)**

Ai sensi degli artt. 493 c.c. e 747 c.p.c., gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione (nel caso di beni mobili) ovvero al Tribunale in composizione collegiale (per i beni immobili), previo parere favorevole del Giudice Tutelare e del P.M. (nel caso di soggetti incapaci), per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede dovrà rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

**COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI**

Per l'autorizzazione alla vendita di beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario:

- ricorso al Giudice della successione (nel caso di beni mobili) o al Tribunale in composizione collegiale (nel caso di beni immobili) e relativa nota di iscrizione a ruolo;
- documento d'identità del ricorrente;
- eventuale copia del decreto di nomina ADS/tutore/curatore
- ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato di € 98,00<sup>1</sup>
- ricevuta telematica di pagamento dei diritti di cancelleria di € 27,00;
- copia dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
- copia dell'inventario, dal quale emergano le attività e le eventuali passività gravanti sull'asse ereditario;
- recente perizia giurata di stima (nel caso di beni immobili), corredata di fotografie.

**DOVE SI RICHIEDE**

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, piano terra.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, previo appuntamento telematico e dalle ore 12 senza appuntamento, limitatamente alle prime 5 persone

---

<sup>1</sup> Salvo i casi di domanda presentata esclusivamente per conto di minori o incapaci.